SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 127° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 febbraio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

Corte suprema di cassazione: Annuncio di una richiesta di referendum popolare . . . . Pag. 2

LEGGI E DECRETI

1985

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1985, n. **870**.

Modificazione allo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1985, n. **871**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1985, n. **872**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna . . . . Pag. 4

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

Ministero di grazia e giustizia

Testo del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, coordinato con la legge di conversione 27 gennaio 1986, n. 8, recante: «Nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini» . . . . Pag. 4

DECRETI MINISTERIALI

Minitero della sanità

DECRETO 20 gennaio 1986.

Inclusione di un sanitario nell'equipe autorizzata all'espletamento dell'attività di solo prelievo di rene da cadavere presso l'ospedale maggiore della carità di Novara . . . . Pag. 5

Ministero dei trasporti

DECRETO 18 gennaio 1986.

Proroga delle disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti, nonché di autorizzazioni speciali . . . . Pag. 6

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione economica, industriale e finanziaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmato a Roma il 12 giugno 1979 . . . . Pag. 7

Ministero della pubblica istruzione: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 8

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche. . . . . Pag. 8

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale: Programma di ricerche del centro studi di tecnica navale (Cetena) per gli anni 1984-85. (Deliberazione 19 dicembre 1985) . . . . Pag. 9

Comitato interminiteriale dei prezzi: Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olio combustibile fluido. (Comunicato della segreteria) . . . . Pag. 9

CONCORSI ED ESAMI

Minitero degli affari esteri: Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di posti della qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva amministrativa . . . . Pag. 10

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

Concorso, per esami, a tre posti di consigliere nel ruolo della ex carriera direttiva . . . . Pag. 13

Concorso, per esami, ad un posto di segretario nel ruolo della ex carriera di concetto, sesta qualifica funzionale Pag. 17

Ministero del tesoro: Concorso, per titoli ed esami, a complessivi dodici posti per la nomina ad agente tecnico nel ruolo del personale tecnico della ex carriera ausiliaria delle direzioni provinciali del tesoro (seconda qualifica funzionale). Pag. 20

Ministero per i beni culturali e ambientali: Concorso speciale, per esami, per posti disponibili nell'anno 1985 di primo dirigente nel ruolo delle biblioteche pubbliche statali. Pag. 25

Corte dei conti: Concorso speciale pubblico, per esami, a quattro posti di segretario o di revisore nel ruolo della carriera di concetto, da destinare agli uffici con sede in Genova. Pag. 26

Regione Piemonte:

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 38 . . . . Pag. 29

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 58 . . . . Pag. 29

Regione Lombardia: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 25 . . . . Pag. 29

Regione Puglia:

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale TA/5 . . . . Pag. 30

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile di pronto soccorso ed accettazione presso l'unità sanitaria locale BR/6. Pag. 30

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/12 . . . . Pag. 30

Concorso ad un posto di direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 13 . . . . Pag. 30

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/18 . . . . Pag. 30

Regione Friuli-Venezia Giulia: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5. Pag. 30

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 4 febbraio 1986, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogato il terzultimo comma dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, n. 8: "Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi", comma che reca il seguente testo: "Qualora, entro i termini fissati dall'art. 2, secondo comma, della legge 2 agosto 1975, n. 393, non sia stata perfezionata la procedura per la localizzazione delle centrali elettronucleari, la determinazione delle aree suscettibili di insediamento è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo presente le indicazioni eventualmente emerse nella procedura precedentemente esperita"?».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Farini n. 62, presso Democrazia proletaria.

86A0870

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1985, n. **870.**

Modificazione allo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 68, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti del biennio di specializzazione per l'indirizzo Asia-Africa - materie comuni alle tre sezioni, è inserito il seguente insegnamento:

storia e istituzioni dell'Africa mediterranea e del vicino Oriente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 91

86G0079

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1985, n. **871.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università «La Sapienza» di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 85 - nell'elenco degli istituti che fanno parte della facoltà di medicina e chirurgia è depennato l'istituto di sesta clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 96

86G0080

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1985, n. **872**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 51, relativo al corso di laurea in scienze politiche, indirizzo storico-politico, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

teoria generale del diritto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 99

86G0081

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 30 novembre 1985 e avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 5 dicembre 1985), **coordinato con la legge di conversione 27 gennaio 1986, n. 8** (in *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1986), **recante: «Nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne notizia senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, indicando il giorno, l'ora ed i motivi del fermo, al procuratore della Repubblica o al pretore del luogo ove è stato eseguito il fermo, secondo la rispettiva competenza per materia, ovvero al pretore del mandamento in cui è avvenuto il fermo, se diverso da quello nel quale ha sede il tribunale».

Art. 2.

Nel primo comma dell'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale le parole: «ovvero può imporgli le prescrizioni previste nel secondo comma dell'articolo 282 e nel secondo comma dell'articolo 284» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero può imporgli le prescrizioni previste nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 282».

Art. 3.

I commi nono, decimo e undicesimo dell'articolo 272 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«Quando sussista taluna delle esigenze cautelari indicate nel secondo comma dell'articolo 254, con l'ordinanza di scarcerazione può essere imposto all'imputato uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282. Nello stesso modo si provvede quando dopo la scarcerazione emerge o sopravviene taluna delle suddette esigenze.

Se l'imputato viola gli obblighi impostigli, e la violazione è inconciliabile con le finalità per le quali essi sono stati imposti, ovvero se risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia cautelare. Nei confronti dell'imputato che si sia dato alla fuga si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 292.

Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione e ad imporre, modificare o revocare gli obblighi di cui al primo comma, le disposizioni dell'articolo 272, in quanto applicabili».

Art. 4.

L'articolo 282 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 282. (Sottoposizione a prescrizioni*). — Con l'ordinanza che concede la libertà provvisoria o con un'altra successiva il giudice può sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria.*

Il giudice può imporre, anche in aggiunta alla prescrizione prevista dal comma precedente, l'obbligo di presentarsi periodicamente all'autorità di polizia giudiziaria indicata nell'ordinanza, in giorni ed ore prestabiliti, avuto riguardo alle occupazioni dell'imputato stesso e alla distanza della sua dimora dal luogo della presentazione; può, inoltre, vietare all'imputato di dimorare in un dato luogo ovvero può imporgli l'obbligo di dimorare nel comune di residenza o in altro comune, o in una frazione di essi.

Quando impone l'obbligo di dimora il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione, nonché, se prescritto dal giudice, gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli. Le eventuali variazioni dei luoghi o degli orari predetti devono essere dall'imputato preventivamente comunicate alla stessa autorità.

Del provvedimento che impone uno o più degli obblighi previsti dal secondo e dal terzo comma è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al giudice di ogni infrazione.

L'ordinanza che impone, modifica o revoca taluna delle prescrizioni previste dal presente articolo, anche se successiva a quella che concede la libertà provvisoria, può essere impugnata a norma dell'articolo 281».

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Se il giudice accerta l'impossibilità dell'imputato di prestare la cauzione o la malleveria, *impone uno o più degli obblighi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 282».*

Art. 6.

Dopo l'articolo 291 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«291-*bis.* (*Modifica e revoca degli obblighi - Permessi*). — Le prescrizioni imposte ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 282 e del secondo comma dell'articolo 284 possono essere sempre modificate o revocate con ordinanza.

Per comprovati motivi di salute, di famiglia o di lavoro, il giudice può altresì consentire deroghe temporanee alle prescrizioni, impartendo le necessarie disposizioni per assicurare un efficace controllo.

Dei provvedimenti previsti dai commi precedenti è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente per il controllo».

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 287 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Nei casi preveduti dal secondo comma dell'articolo 282, l'imputato assume con le medesime forme gli obblighi ivi previsti».

Art. 8.

Nell'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che, violando gli obblighi imposti, si è dato alla fuga. Del fermo è data notizia, senza ritardo e comunque non oltre le quarantotto ore, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato eseguito, il quale, se lo convalida, emette ordine di arresto e trasmette immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria che ha disposto gli obblighi per i provvedimenti di sua competenza».

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — *Le modifiche al decreto-legge sono state apportate dall'art. 1 della legge di conversione. L'art. 2 della legge stessa dispone quanto appresso:*

«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana».*

NOTE

Nota all'art. 2:

Il testo del primo comma dell'art. 254-*bis* del codice di procedura penale, coordinato con la modifica apportata dal presente articolo, è il seguente:

«Nell'emettere il mandato o l'ordine di cattura, quando esso è facoltativo, il giudice o il pubblico ministero può disporre che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza se ritiene che tale misura sia idonea a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento; *ovvero può imporgli le prescizioni previste nel secondo e nel terzo comma dell'art. 282».*

86A0861

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 gennaio 1986.

Inclusione di un sanitario nell'equipe autorizzata all'espletamento dell'attività di solo prelievo di rene da cadavere presso l'ospedale maggiore della carità di Novara.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 dell'11 agosto 1982, con il quale l'ospedale maggiore della carità di Novara è autorizzato ad effettuare le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista l'istanza del 7 ottobre 1985, con la quale il presidente della U.S.L. n. 61 di Novara chiede l'inclusione del dott. Alberto Conti nell'equipe già autorizzata con decreto ministeriale 15 luglio 1982 all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Sentito il parere favorevole espresso della sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 5 dicembre 1985;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Il dott. Alberto Conti, aiuto della seconda divisione di chirurgia generale dell'ospedale maggiore di Novara, è incluso nell'equipe preposta alle operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, autorizzata con decreto ministeriale 15 luglio 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1986

Il Ministro: DEGAN

86A0733

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 18 gennaio 1986.

Proroga delle disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti, nonché di autorizzazioni speciali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1953, e successive proroghe e modificazioni, concernenti il rilascio di autorizzazioni speciali con vincoli e limiti;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985, con il quale, in attesa dell'emanazione di provvedimenti concernenti il riassetto del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, sono state dettate disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi aventi efficacia fino alla fine dell'anno 1985;

Ritenuto che nelle more della predisposizione di tali provvedimenti occorra prorogare la validità della disciplina transitoria dettata con il citato decreto ministeriale 4 luglio 1985;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 è prorogato fino alla data del 31 marzo 1986.

Art. 2.

Le norme di cui all'art. 9 del medesimo decreto ministeriale 4 luglio 1985 continuano ad applicarsi fino alla data del 31 marzo 1986.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1986

Il Ministro: SIGNORILE

NOTE

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 1, primo comma, del D.M. 4 luglio 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985) è il seguente:

«Dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla fine dell'anno 1985, entro il quale saranno emanati i provvedimenti concernenti il riassetto del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si procede all'incremento delle autorizzazioni senza vincoli e limiti in atto per veicoli di portata utile superiore a 70 q.li ovvero di peso complessivo superiore a 115 q.li».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 9 del D.M. 4 luglio 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985) è il seguente:

«Art. 9. — Dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono sospese, in via temporanea e sino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato, le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale n. 475 del 16 febbraio 1984.

Tali disposizioni saranno applicate solo nei seguenti casi:

a) procedura consensuale o esecuzione giudiziale individuale riguardante l'impresa;

b) trasferimento dell'attività del titolare dell'impresa individuale ad eredi in linea diretta o collaterali;

c) trasferimento ad altra impresa già iscritta all'albo degli autotrasportatori alla data di entrata in vigore del presente decreto e già munita di autorizzazioni;

d) ristrutturazione di azienda in corso alla data di pubblicazione del seguente decreto.

In tal caso l'impresa interessata deve presentare entro trenta giorni dalla data stessa, una relazione documentata sul processo di ristrutturazione, con l'indicazione dei termini entro i quali sono ceduti gli autoveicoli, con rinuncia alle autorizzazioni.

Restano ferme le norme dell'art. 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298, commi terzo, quarto, quinto e sesto».

86A0871

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione economica, industriale e finanziaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmato a Roma il 12 giugno 1979.

In data 20 dicembre 1985 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo di cooperazione economica, industriale e finanziaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmato a Roma il 12 giugno 1979.

In conformità all'art. X, l'accordo, il cui testo viene riprodotto qui di seguito, è entrato in vigore il 20 dicembre 1985.

ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E FINANZIARIA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA.

Il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ed
Il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

Consapevoli degli stretti e tradizionali vincoli di amicizia esistenti tra l'Italia e l'Argentina, che si manifestano attraverso i legami sociali ed economici risultanti dai molteplici interessi comuni ad entrambi i popoli,

animati dal desiderio di consolidare, sviluppare e diversificare i rapporti economici, industriali e finanziari tra i due Paesi attraverso una più vasta, reciproca e permanente cooperazione nei predetti settori, fermi restando gli strumenti di cooperazione tecnica intergovernativa previsti dall'accordo di cooperazione tecnica e scientifica dell'8 giugno 1973 tra i due Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

I due Governi — nell'ambito dei programmi volti al potenziamento delle proprie economie e fatte salve le rispettive legislazioni e gli accordi internazionali — si impegnano a ricercare — nel quadro di un più armonico sviluppo dei rapporti economici fra i due Paesi — forme stabili di cooperazione economica, industriale e finanziaria atte a raggiungere gli obiettivi del presente accordo ed a facilitare la cooperazione tra amministrazioni, enti ed imprese pubbliche e private dei due Paesi con possibilità di attuazione anche nei Paesi terzi.

La cooperazione di cui al presente articolo concerne in particolare le attività qui di seguito indicate senza peraltro che si intendano escluse attività che non siano appresso elencate:

a) elaborazione congiunta di studi e progetti inerenti a programmi a medio e lungo termine per lo sviluppo economico, industriale, agro-zootecnico, turistico-alberghiero, portuale e altri settori;

b) costruzioni di nuovi impianti industriali e ampliamento ed ammodernamento di quelli già esistenti, nonché realizzazione di progetti congiunti per la ricerca, lo sfruttamento e la valorizzazione di risorse naturali e per la trasformazione di materie prime;

c) scambio di brevetti, licenze, «know-how», informazioni e documentazioni tecniche, formazione di personale tecnico a livello imprenditoriale, applicazione e perfezionamento di tecnologie già esistenti e sviluppo di nuovi procedimenti tecnologici;

d) elaborazione di studi e progetti per la commercializzazione congiunta sui mercati internazionali dei prodotti ottenuti in virtù della cooperazione ed ai fini del presente accordo;

e) costituzione di società miste di produzione, commercializzazione e finanziamento, specialmente sotto forma di «joint-ventures»;

f) intese a livello imprenditoriale per lo sviluppo di rapporti diretti in materia di assistenza tecnica, di studi di fattibilità e di programmazione delle produzioni e delle forniture a medio e lungo termine;

g) scambi a livello imprenditoriale per lo sviluppo delle infrastrutture alberghiere e turistiche;

h) facilitazioni nella conclusione di accordi interbancari, nel rispetto delle legislazioni in materia vigenti nei due Paesi, intesi a favorire la realizzazione di iniziative previste dal presente accordo;

i) promozione, sulla base di accordi particolari regolati dalla formula di reciprocità, di iniziative atte a facilitare e sviluppare il traffico marittimo ed aereo tra i due Paesi;

j) incoraggiamento delle iniziative miranti alla creazione di zone franche nei porti italiani, allo scopo di facilitare l'entrata di prodotti argentini sui mercati europei e del Vicino e Medio Oriente;

k) partecipazione a fiere, mostre e attività similari che abbiano luogo nei due Paesi;

l) facilitazioni nella collaborazione tra gli organi ufficiali del turismo, al fine di promuovere ed intensificare l'interscambio turistico tra i due Paesi.

Articolo II

I due Governi si impegnano, nel quadro di quanto previsto dall'art. I, a favorire le azioni più idonee per consentire la cooperazione nei settori economici che offrono migliori condizioni per il loro sviluppo, particolarmente nei settori energetico, nucleare, chimico e petrolchimico, siderurgico e metallurgico, minerario, agro-zootecnico, dell'alimentazione, delle telecomunicazioni, della pesca, dei fertilizzanti, delle pelli e delle calzature, metalmeccanico, automobilistico, della produzione della gomma, dei pneumatici, della carta, del legno, della produzione grafica, della cartotecnica, delle macchine tessili, della produzione del cemento, ospedaliero e farmaceutico, dei trasporti, della cantieristica, delle infrastrutture, dell'impiantistica in generale e in qualunque altro settore considerato di reciproco interesse per i due Paesi.

A tal fine le due parti si scambieranno periodicamente informazioni aggiornate sui mercati, al fine di facilitare la commercializzazione dei loro prodotti, con particolare riferimento a quelli del settore agro-zootecnico.

Articolo III

Le due parti concederanno le massime facilitazioni ai prodotti naturali o manufatti, originari dei territori dell'altra parte, in materia di diritti, tasse, imposte od oneri fiscali e per quanto concerne le formalità e le procedure amministrative a cui è soggetta l'importazione, la circolazione, il trasporto e la distribuzione di detti prodotti.

Articolo IV

Le due parti si impegnano a garantire che lo stabilimento e lo sviluppo delle attività di enti, imprese e cittadini italiani in Argentina e di enti, imprese e cittadini argentini in Italia siano basati su un trattamento giuridico non meno favorevole di quello concesso ad altri Paesi — anche in materia economica e sociale — nonché a garantire il regolare trasferimento, con l'osservanza delle disposizioni vigenti nei rispettivi Paesi, dei crediti di qualsiasi natura inerenti alle attività dei medesimi, inclusi gli apporti finanziari.

Articolo V

Nell'applicare le disposizioni contenute negli articoli III e IV si terrà conto delle riserve derivanti dall'appartenenza di ciascuna delle due parti contraenti a comunità, unioni economiche, gruppi regionali e/o subregionali e di quelle derivanti dal traffico di frontiera, come pure di quelli derivanti dall'applicazione di accordi in materia di doppia imposizione conclusi con Paesi terzi.

Articolo VI

Le due parti sono d'accordo nel ricercare, mediante il coordinamento delle proprie attività, le possibilità di cooperazione comune in Paesi terzi, attraverso la costituzione di imprese miste o «joint-ventures».

Articolo VII

Nel quadro di quanto previsto dagli articoli I, II e III, al fine di favorire la realizzazione delle iniziative di cooperazione economica, industriale e finanziaria concordata tra enti, imprese e cittadini dei due Paesi, le parti si impegnano a facilitare la concessione — nei limiti consentiti dalle rispettive disponibilità e tenendo conto della natura ed entità delle forniture e prestazioni richieste, nonché degli interessi della piccola e media industria — delle migliori condizioni creditizie possibili, nell'ambito della legislazione vigente nei due Paesi e dei rispettivi impegni internazionali.

Articolo VIII

Le due parti, allo scopo di favorire la cooperazione nei settori indicati agli articoli I, II e III, convengono sull'utilità di stipulare nel più breve tempo possibile un accordo per evitare la doppia imposizione.

Articolo IX

Allo scopo di promuovere e coordinare le attività da realizzare nei due Paesi, nonché di esaminare i problemi che potranno sorgere durante l'applicazione del presente accordo, viene istituita una commissione mista composta da rappresentanti dei due Governi, con l'eventuale assistenza di esperti e rappresentanti del settore privato.

La commissione mista si riunirà alternativamente in Buenos Aires e in Roma almeno una volta l'anno e ogni qualvolta i due Governi lo riterranno necessario ed opportuno.

La medesima procederà, senza che il seguente elenco sia tassativo o limitativo:

a) a individuare i settori di comune interesse nei quali poter realizzare forme concrete di cooperazione;

b) a esaminare progetti e iniziative miranti ad accrescere le forme di cooperazione;

c) a proporre ai rispettivi Governi l'adozione delle misure più idonee per la pratica applicazione delle disposizioni del presente accordo.

Nei casi che si rivelino di particolare urgenza e ogni qualvolta le due parti lo riterranno opportuno, i progetti e le iniziative da realizzare nel quadro della reciproca collaborazione potranno essere segnalati dalle due parti attraverso canali diplomatici.

La commissione mista, qualora lo riterrà opportuno, creerà dei gruppi di lavoro specializzati nello studio di particolari argomenti, il cui mandato verrà fissato dalla stessa commissione mista ed ai quali potranno partecipare rappresentanti di imprese del settore pubblico e privato.

I gruppi di lavoro riferiranno le proprie conclusioni alla commissione mista che proporrà ai rispettivi Governi l'adozione di misure atte a consentire la loro pratica applicazione.

Articolo X

Il presente accordo entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

Esso avrà la durata di dieci anni e si intenderà rinnovato tacitamente per ulteriori periodi di un anno, fino a quando una delle due parti lo denunci con preavviso di almeno tre mesi prima dalla sua scadenza.

La denuncia del presente accordo non inficierà la validità delle intese e dei contratti già conclusi e delle garanzie già fornite nel quadro della sua applicazione.

Fatto a Roma il 12 giugno 1979 in due esemplari originali in lingua italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.

(Seguono le firme)

86A0818

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di lettere e filosofia:

filologia greco-latina.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica generale ed inorganica (biennale).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A0734

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1986 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 2° Tecnorama ufficio, salone della telematica e delle comunicazioni nell'organizzazione aziendale: macchine ed arredamenti per l'ufficio, che avrà luogo a Bari dal 30 gennaio 1986 al 3 febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1986 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 18° Sivel - Salone dei vini e dei liquori, che avrà luogo a Napoli dal 31 gennaio 1986 al 6 febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1986 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 18° Catering (Salone dei prodotti per alberghi e comunità), che avrà luogo a Napoli dal 31 gennaio 1986 al 6 febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1986 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 6° Artegelo - Salone del gelato artigiano e degli alimenti gelati, che avrà luogo a Napoli dal 31 gennaio 1986 al 6 febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1986 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 20° Exposudhotel - Salone internazionale delle attrezzature albeghiere, turistiche e di pubblico esercizio per il Mezzogiorno e d'oltremare, che avrà luogo a Napoli dal 31 gennaio 1986 al 6 febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1986 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 9° Paspansud - Salone delle attrezzature e dei materiali per la panificazione, pasticceria e prodotti dolciari, che avrà luogo a Napoli dal 31 gennaio 1986 al 6 febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1986 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'88ª Fieragricola - Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnica; 39° Salone della macchina agricola; 18° Salone delle tecniche nuove, che avranno luogo a Verona dal 9 marzo 1986 al 16 marzo 1986.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1986 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 3ª Proscuola - Rassegna del libro di testo scolastico e delle attività didattiche, che avrà luogo a Verona dal 19 febbraio 1986 al 23 febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1986 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 7ª Ramec - Rassegna meridionale del caravan e tempo libero, che avrà luogo a Napoli dal 19 febbraio 1986 al 23 febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1986 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Regaloitalia - Mostra di ceramica, vetro, articoli da regalo, complementi d'arredo, che avrà luogo a Vicenza dal 15 febbraio 1986 al 18 febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1986 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 10ª Mostra mercato di coniglicoltura e delle attrezzature per l'allevamento - Momec Piacenza, che avrà luogo a Piacenza dal 21 febbraio 1986 al 23 febbraio 1986.

86A0820

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Programma di ricerche del centro studi di tecnica navale (Cetena) per gli anni 1984-85. (Deliberazione 19 dicembre 1985)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 1° aprile 1985, n. 122, di modifica ed integrazione della legge 5 maggio 1976, n. 259, riguardante provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata al settore della costruzione e propulsione navale;

Visto l'art. 1 della legge 12 giugno 1985, n. 295, che autorizza ulteriori stanziamenti per il finanziamento della citata legge n. 122 del 1985;

Vista la propria delibera del 19 giugno 1984 di approvazione delle «Linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-86, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica, nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale»;

Visto il programma di ricerche del Cetena per gli anni 1984-85, proposto dal Ministro della marina mercantile;

Visto il parere favorevole del Comitato tecnico scientifico per la ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale, operante presso il Ministero della marina mercantile ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1976 trasmessa con nota n. prot. 2711205 del 31 ottobre 1985;

Udita la relazione del Ministro della marina mercantile;

Delibera:

È approvato il programma di ricerche del Cetena per gli anni 1984-85 al cui finanziamento il Ministero della marina mercantile concorrerà con la concessione di contributi nei limiti dell'importo massimo di 21 miliardi di lire, fatta salva la possibilità di utilizzare al medesimo scopo eventuali residui dalle somme destinate all'Istituto per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale.

Roma, addì 19 dicembre 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

86A0821

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olio combustibile fluido. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 4 febbraio 1986 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	651
Gasolio agricoltura	»	439
Petrolio agricoltura	»	428
Gasolio pesca e piccola marina	»	403
Petrolio pesca e piccola marina	»	393

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	560	563	566	569	572
Petrolio (*)	»	599	602	605	608	611
Olio comb.le fluido	L./kg	384	387	390	393	396

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

86A0878

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di posti della qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva amministrativa.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente del ruolo, di cui al quadro *A* della tabella II, allegato II, annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificata dalla tabella *B* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1980, n. 1117, saranno disponibili cinque posti da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, in ragione del 40% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale, del 40% mediante concorso speciale, per esami, e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando, non solo per il concorso speciale, per esami, ed il corso-concorso di formazione dirigenziale costituenti unico ciclo, ma anche per il concorso pubblico, per titoli ed esami, che completa tale ciclo, ferma restando la individualità dei singoli concorsi;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1985;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi, per il conferimento di cinque posti della qualifica di primo dirigente nel ruolo direttivo amministrativo vacanti al 31 dicembre 1985, i seguenti distinti concorsi:

a) due posti mediante concorso speciale, per esami;

b) due posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

c) un posto mediante concorso pubblico, per titoli ed esami.

Al concorso speciale, per esami, sono ammessi, a domanda, gli impiegati delle carriere direttive del Ministero degli affari esteri inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1985 abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera.

Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi gli impiegati di tutte le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, purché in possesso degli stessi requisiti di qualifica ed anzianità di cui al comma precedente.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, è ammesso a partecipare il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze economiche e bancarie o in scienze statistiche, demografiche e attuariali, conseguito presso una università della Repubblica o altro istituto equiparato, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, che abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1985.

Sono ammessi altresì allo stesso concorso pubblico, per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di servizio effettivo nella qualifica alla data del 31 dicembre 1985.

Sono ammessi ancora al concorso pubblico, per titoli ed esami, purché in possesso di diploma di laurea fra quelle sopra elencate, i dirigenti di imprese pubbliche o private con almeno cinque anni di attività direttiva alla data sopra indicata, ed i liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni alla data predetta nel relativo albo professionale.

Art. 2.

Domande di ammissione al concorso speciale e corso-concorso

Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui ai punti *a)* e *b)* del precedente articolo, domanda di ammissione, redatta in carta semplice, indirizzata al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, indicando in essa:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) qualifica, anzianità di servizio effettivo nella carriera e ufficio o ente di appartenenza;

c) titoli di studio posseduto;

d) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della citata legge n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione. Inoltre, per il solo concorso speciale, le domande dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande stesse e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o copia autenticata;

e) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e di essere pronto a trasferirsi in qualunque sede all'estero l'amministrazione lo destini a prestare servizio;

f) la lingua in cui, a norma del successivo art. 3, per il solo concorso speciale per esami, intendono sostenere la prova orale obbligatoria;

g) se, per il solo concorso speciale per esami, a norma del successivo art. 3, intendono sostenere una o più prove facoltative orali ed in quali lingue.

La firma in calce alla domanda deve essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio o da una delle autorità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico in carta legale, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che «è in grado di affrontare qalsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera». Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di

residenza, ovvero, se l'aspirante risiede all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente di tradurlo.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 3.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale, per esami, consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) ragioneria pubblica e contabilità di Stato;
b) diritto amministrativo.

La prova scritta di ragioneria pubblica e contabilità di Stato, a contenuto teorico pratico, sarà in particolare diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste nelle prove scritte e comprenderà una conversazione in lingua francese o inglese. Esso deve concorrere, insieme agli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere mansioni superiori.

Le valutazioni di cui sopra saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale e dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto fino ad un massimo di due prove facoltative orali in quella delle due lingue che non abbia prescelto per la prova obbligatoria, ovvero in tedesco, russo o spagnolo.

Per la prova orale di lingua facoltativa, il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 1,5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,3 centesimi. Il punteggio conseguito si aggiunge al voto riportato nella prova obbligatoria orale, sempreché il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

Art. 4.

Il punteggio finale sarà determinato dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dai voti riportati nel colloquio.

La commissione esaminatrice nominata ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 301, forma la graduatoria di merito sulla base dei punti ottenuti dai candidati risultati idonei.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma e di esse i candidati che non hanno ricevuto lettera di esclusione dal concorso avranno relativa comunicazione almeno quindici giorni prima.

Le tesi dei programmi sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 5.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero . . . . fino a punti 10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio . . . . fino a punti 10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto . . . . » 12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione . . . . » 8
e) specializzazioni post-laurea o altri titoli culturali. . . . . » 12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) . . . . » 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, nei limiti dei posti di cui alla lettera *b)* dell'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine della graduatoria formata dalla commissione esaminatrice nominata ai sensi dell'art. 3 della citata legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 6.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare un periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ed un ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio dei cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 centesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto riportato nella relazione illustrativa, dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte e dal voto conseguito nel colloquio.

Art. 7.

Concorso pubblico, per titoli ed esami

Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti al concorso pubblico, per titoli ed esami, dovranno presentare domanda di ammissione redatta in carta legale indirizzata al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, indicando in essa:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) qualifica e ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata e data di iscrizione nel relativo albo professionale;

c) diploma di laurea posseduto tra quelli di cui all'art. 1 del presente bando;

d) i titoli valutabili di cui al successivo art. 10;

e) la lingua in cui, a norma dell'art. 9, intende sostenere la prova orale obbligatoria;

f) se e quali delle prove facoltative, di cui all'art. 9, intende sostenere;

g) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e di essere pronto a trasferirsi in qualunque sede all'estero l'amministrazione lo destini a prestare servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadino italiano, di non aver superato alla scadenza del bando i trentacinque anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di non aver precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto agli obblighi del servizio militare.

Alla domanda il candidato deve allegare un certificato medico in carta legale, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita dichiarazione che «è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera».

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, ovvero, se il candidato è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo.

L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi del vincitore del concorso stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 8.

Il limite di età indicato nel precedente art. 7, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati, di un anno per ogni figlio vivente a carico.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 9.

Il concorso consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) ragioneria pubblica e contabilità di Stato;
b) diritto amministrativo.

La prova scritta di ragioneria pubblica e contabilità di Stato, a contenuto teorico pratico, sarà in particolare diretto ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e comprenderà una conversazione in lingua francese o inglese.

Il candidato può chiedere di essere sottoposto a prove facoltative orali o in quella delle due lingue che non abbia scelto per la prova obbligatoria, ovvero in tedesco, russo o spagnolo fino ad un massimo di due lingue.

Per la prova orale di lingua facoltativa il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 1,5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,3 centesimi.

Il punteggio conseguito si aggiunge al voto riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia in quest'ultima la sufficienza.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore ad otto decimi.

Le prove di esame avranno luogo in Roma e di esse i candidati che non hanno ricevuto lettera di esclusione dal concorso avranno relativa comunicazione almeno quindici giorni prima.

Le tesi dei programmi d'esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 10.

Le domande di ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami, dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande stesse. I titoli dovranno essere allegati alla domanda in originale o copia autenticata.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie ed il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia o all'estero	fino a punti	10
b) lavori originali attinenti all'attività dell'Amministrazione degli affari esteri	»	10
c) pubblicazioni scientifiche	»	12
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'Amministrazione degli affari esteri	»	8
e) specializzazioni post-laurea	»	12
f) altri titoli culturali	»	8

La valutazione dei titoli precederà le prove d'esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

La commissione esaminatrice, nominata ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 301, forma la graduatoria di merito sulla base dei punti ottenuti dai candidati risultati idonei.

Art. 11.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno, ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 301, presentare entro il primo mese di servizio i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale o certificato sostitutivo, o copia autenticata;
2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre altresì i titoli che danno diritto all'elevazione o all'esenzione del limite d'età;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale, ovvero quale sottufficiale, o militare di truppa.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) copia integrale dello stato di servizio aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato possono presentare solo i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato rilasciato dal comandande del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi dal giorno in cui sono stati invitati a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda al concorso.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o altra amministrazione. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri pubblici uffici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.
Disposizioni comuni

I vincitori del concorso speciale, per esami, ed i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 6 del presente bando per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli candidati alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 14.

I vincitori del concorso speciale, per esami, e del corso-concorso di formazione dirigenziale saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria e nel numero dei posti di cui all'art. 1 del presente bando, dal 1° gennaio 1986.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico, secondo l'ordine di graduatoria, i vincitori del concorso speciale, per esami, dello stesso ciclo.

La nomina del vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, avrà decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1986 e decorrenza economica dal giorno di effettiva assunzione in servizio. Il vincitore seguirà in ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, dello stesso ciclo.

Art. 15.

Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Foglio di comunicazione del Ministero degli affari esteri e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 1° ottobre 1985

p. *Il Ministro:* CORTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1986
Registro n. 1 Affari esteri, foglio n. 182

PROGRAMMA DI ESAME

Contabilità di Stato:

Patrimonio dello Stato. Beni pubblici.

Gestione patrimoniale.

Gestione finanziaria. Bilancio di previsione dello Stato. Gestione fuori bilancio.

Formazione ed esecuzione dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione.

Rendimento dei conti.

Aspetti particolari della gestione patrimoniale e finanziaria delle sedi all'estero.

Sistema dei controlli.

Responsabilità connessa alla gestione patrimoniale e finanziaria.

La competenza giurisdizionale della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica.

Diritto amministrativo:

Attività normativa della pubblica amministrazione.

Attività amministrativa della pubblica amministrazione: atti politici, atti di alta amministrazione, atti amministrativi. La perfezione, efficacia, validità e vizi dell'atto amministrativo. Autotutela amministrativa.

Tipologia dell'attività amministrativa:

a) attività di diritto pubblico. La funzione amministrativa. Discrezionalità e merito. Il procedimento amministrativo;

b) attività di diritto privato. I contratti;

c) attività interna.

Organizzazione delle amministrazioni dello Stato: rapporto organico. Relazione tra gli organi. Gerarchia. Gerarchia impropria. Direzione. La funzione di indirizzo, di coordinamento e di programmazione in relazione all'attività dirigenziale. Distribuzione delle funzioni. Competenze, avocazione, delega. Le attribuzioni dei dirigenti. Rapporto di servizio: tipologia. Diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato.

La responsabilità: tipologia:

a) la responsabilità della pubblica amministrazione. Forme;

b) la responsabilità dei pubblici impiegati;

c) la responsabilità dirigenziale. Il decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1972, n. 748. La legge del 29 maggio 1983, n. 93 (legge-quadro sul pubblico impiego). Il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18.

Relazione tra responsabilità della pubblica amministrazione e la responsabilità degli agenti.

L'attività di controllo: la funzione ispettiva. Il controllo di organi esterni.

Ricorsi giurisdizionali ed amministrativi: esecutività, sospensione ed esecuzione della decisione. Relazioni tra rimedi amministrativi e rimedi giurisdizionali.

86A0735

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso, per esami, a tre posti di consigliere nel ruolo della ex carriera direttiva

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 27 febbraio, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086, relativo alla istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disciplina delle relative carriere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Republica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, concernente il riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visti i decreti interministeriali 21 gennaio 1971 e 13 marzo 1979 con i quali sono state approvate la nuove tabelle dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1977 che stabilisce il programma degli esami dei concorsi di ammissione nel ruolo delle singole carriere del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge dell'11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, relativo alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto l'art. 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444;

Considerato l'obbligo giuridico di indire un concorso, per esami, a tre posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati partecipanti al concorso, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a tre posti di consigliere in prova nel ruolo della ex carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Un sesto dei suddetti tre posti è riservato, a norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica con qualifica di segretario capo, nonchè di segretario principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dal successivo art. 2 del presente bando.

I posti riservati che non venissero ricoperti per mancanza di vincitori o idonei verranno conferiti agli altri candidati idonei.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in economia e commercio.

Possono partecipare al concorso anche i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dell'Istituto universitario navale di Napoli;
laurea in scienze statistiche e demografiche;
laurea in scienze statistiche e attuariali;
laurea in scienze statistiche ed economiche;
laurea in scienze economiche e bancarie e laurea in scienze economiche conseguite presso l'Università di Siena;
laurea in sociologia.

Saranno ritenuti validi eventuali titoli di studio equipollenti;

b) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentacinque, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) godimento dei diritti politici;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, via Solferino n. 32, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Il ritardo nella presentazione e nell'arrivo della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inammissibilità dell'aspiante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il cognome e il nome (le donne coniugate dovranno indicare, dopo il proprio, il cognome del marito);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

d) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazine dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) le prove facoltative di lingue estere che intendono sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 4, lettera *b*).

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, posta in calce alla domanda dell'aspirante, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.
Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 4.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

a) prove obbligatorie:

1) due prove scritte;
2) un colloquio;

b) prove facoltative:

prova orale di lingue estere, limitata alle lingue francese e inglese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto (allegato *B*).

Art. 5.

Le prove di esame avranno luogo in Roma. La data delle prove scritte nonchè l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le prove saranno stabilite con successivo provvedimento di cui verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 28 marzo 1986.*

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere le prove stesse. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta legale con la firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di dipendente statale;
c) tessera postale o carta d'identità;
d) patente automobilistica;
e) porto d'armi;
f) passaporto.

Art. 6.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.
Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1.
La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nel colloquio ed il coefficiente per le prove facoltative.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato il colloquio debbono far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni.
I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'attuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.
A parità di merito si applicano le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.
La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei è immediatamente efficace, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego.

Art. 9

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori e immessi in servizio dovranno presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, sotto pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dall'atto della presentazione in servizio, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. È data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno di detti documenti redatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.
In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio di detto duplicato.
Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.
Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare. I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo d'età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti idonei, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;
3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;
4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal cancelliere della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, o da un medico dell'unità sanitaria locale competente, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possono impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, solamente i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare in bollo di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;
2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma;
3) certificato medico come al n. 6) del primo comma.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) e che siano in servizio continuativo nel Corpo della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica o presso altre amministrazioni dello Stato o enti di qualsiasi natura.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno, per tali documenti, indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 11.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nei limiti di un decimo dei posti messi a concorso.

Periodo di prova

Art. 13.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei, nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ai vincitori del concorso ammessi all'impiego, il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

I vincitori del concorso, che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo. Il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1986
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 7

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino, 32 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello; le donne coniugate dovranno indicare dopo il proprio, il cognome del marito) .... nato a .... (provincia di ....) il .... residente dal (1) .... in .... (provincia di ....) via .... n. .... chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a tre posti di consigliere in prova nel ruolo della ex carriera direttiva del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, perché .... (indicare con esattezza il titolo che dà diritto alla elevazione).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ....
3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);
4) è in possesso del diploma di laurea in .... conseguito nell'anno accademico .... presso l'Università ....;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4) ....;
6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5) ....;

oppure: non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) desidera sostenere l'esame nelle seguenti lingue straniere

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo ....

Data, ...

Firma ....

Visto per l'autenticità della firma (6) ....

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di .... ovvero perché riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto d'impiego, indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte
(durata massima otto ore)

Svolgimento di un tema per ognuno dei seguenti gruppi di materie:

1) diritto costituzionale e/o amministrativo, e/o diritto pubblico dell'economia;

2) economia politica, scienza delle finanze, politica economica e finanziaria e statistica economica.

Colloquio
(durata massima ore una)

Il colloquio verte sulle materie che sono oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) nozioni sulle esperienze di programmazione economica in Italia e all'estero;

2) nozioni di diritto internazionale, con particolare riguardo ai trattati concernenti le Comunità europee;

3) statistica metodologica e demografica;

4) contabilità di Stato;

5) attribuzioni ed organizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Per la prova facoltativa di lingue estere, l'esame consisterà nella lettura e nella traduzione di un brano di prosa di autore moderno e in una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e immediatamente il brano letto, nonché di esprimersi correttamente nella lingua estera.

86A0682

Concorso, per esami, ad un posto di segretario nel ruolo della ex carriera di concetto, sesta qualifica funzionale

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086, relativo alla istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disciplina delle relative carriere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, concernente il riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto interministeriale 21 gennaio 1971, con il quale sono state approvate le nuove tabelle dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazine economica;

Visto il decreto interministeriale 13 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 6 settembre 1979, con il quale sono state approvate — con effetto dal 1° gennaio 1978 — le tabelle dei ruoli organici del Ministero stesso, relativamente alle carriere direttiva (per le qualifiche inferiori a primo dirigente), di concetto, esecutiva ed ausiliaria;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 244;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1977 che stabilisce i programmi degli esami dei concorsi di ammissione nel ruolo delle singole carriere del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444;

Considerato l'obbligo giuridico di indire un concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale della ex carriera di concetto del Ministero, sesta qualifica funzionale;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati partecipanti al concorso, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale della ex carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sesta qualifica funzionale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma d'istruzione secondaria di secondo grado;

b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) godimento dei diritti politici;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dall'Amministrazione del bilancio e della programmazione economica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

3) possesso della cittadinanza;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato condanne penali;

6) il titolo di studio, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte.

Art. 4.

Gli esami avranno luogo in Roma.

La data e l'ora delle prove scritte e l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno, saranno stabilite con successivo provvedimento di cui verrà data notizia nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 28 marzo 1986.*

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima della data in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esami i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta legale con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di un'amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto.

Art. 5.

Il concorso comprende due prove scritte ed un colloquio e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto costituzionale e/o amministrativo;

2) nozioni di economia politica, scienza delle finanze e contabilità di Stato;

3) principi di statistica;

4) attribuzioni e organizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Le prove scritte verteranno sulle materie richieste ai numeri 1) e 2), mentre il colloquio comprenderà tutto il programma.

Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche e giuridiche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto riportato nel colloquio.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purché possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

La data di arrivo dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive variazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è immediatamente efficace, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e immessi in servizio, dovranno presentare, entro il termine di giorni trenta, che decorrono dall'atto di presentazione in servizio, i seguenti documenti in carta legale:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E data altresì facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno dei detti documenti.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso.

Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza sulla nomina, ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, o da un medico dell'unità sanitaria locale competente, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati od invalidi di guerra o assimilati, dovrà contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

I suddetti certificati dovranno contenere altresì l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare nel termine di cui al secondo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui ai numeri 1) e 6), nonché una copia integrale dello stato matricolare in bollo.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa possono presentare, nel ripetuto termine di cui al secondo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, dal quale risulti che siano in possesso del requisito di idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, devono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) del presente articolo dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Gli aspiranti dichiarati indigenti dalla competente autorità hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati segretari in prova nel ruolo della ex carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sesta qualifica funzionale.

Art. 12.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di prova di mesi sei, nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ai vincitori del concorso ammessi all'impiego, il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

I vincitori del concorso, che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo. Il servizio di prova è computato come il servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1986
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 5

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino n. 32 - 00187 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello, le donne coniugate dovranno indicare, dopo il proprio, il cognome del marito)............
....
nato a .... (provincia di................................)
il .... residente dal (1)...
in .... (provincia di ....)
via .... n. ....
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale della ex carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sesta qualifica funzionale.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando di concorso, perché...
....
(indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'elevazione).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto alle liste elettorali del comune di (2)..................;

3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3)..;

4) è in possesso del seguente titolo di studio.......................... conseguito in data .... presso.............................. di ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .... (4);

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5)..:
oppure non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni né è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare anche il numero di codice di avviamento postale)..
numero tel. ....

Data, ...

Firma ....

Visto per l'autenticità della firma (6)...

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se siano concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di ....
ovvero perché riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto d'impiego, indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

86A0683

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per titoli ed esami, a complessivi dodici posti per la nomina ad agente tecnico nel ruolo del personale tecnico della ex carriera ausiliaria delle direzioni provinciali del tesoro (seconda qualifica funzionale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 (ed in particolare l'art. 8) e 1079;

Visto il decreto interministeriale 7 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1971, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 281, concernente la determinazione delle nuove piante organiche dei ruoli del personale dell'amministrazione periferica del tesoro;

Visto il decreto ministeriale n. 881073 del 5 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1979, registro n. 14, foglio n. 163, con il quale è stata stabilita la nuova dotazione delle singole qualifiche del ruolo della carriera ausiliaria tecnica dell'amministrazione periferica del tesoro;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto l'art. 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1985, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 46, con il quale viene rideterminata la dotazione organica del ruolo della ex carriera ausiliaria tecnica dell'amministrazione periferica del tesoro;

Visto il settimo comma del predetto art. 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428, che prevede, nella prima applicazione della stessa legge, l'inquadramento degli idonei dei concorsi pubblici banditi, successivamente al 1° gennaio 1979, per le qualifiche iniziali dei ruoli delle direzioni provinciali del tesoro;

Accertato che, dopo l'inquadramento disposto ai sensi del citato settimo comma dell'art. 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428, nel ruolo della ex carriera ausiliaria tecnica restano comunque disponibili, tenuto anche conto delle riserve di posti stabilite dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, almeno dodici posti;

Visto il quarto comma del ripetuto art. 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428, che autorizza il Ministro del tesoro ad indire, in attesa della disciplina organica di cui all'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, speciali concorsi, su base regionale ed interregionale per l'amministrazione periferica, per la copertura dei posti portati in aumento e di quelli comunque disponibili;

Ritenuto opportuno, in relazione alle attuali esigenze di servizio, di indire tre concorsi, per titoli ed esami, per un totale di dodici posti, ripartiti tra gruppi di regioni con le modalità e nei limiti indicati nel dispositivo del presente decreto, di agente tecnico in prova (seconda qualifica funzionale) nel ruolo del personale tecnico della ex carriera ausiliaria delle direzioni provinciali del tesoro;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti tre concorsi circoscrizionali, per titoli ed esami, per la nomina ad agente tecnico in prova (seconda qualifica funzionale) nel ruolo del personale tecnico della ex carriera ausiliaria delle direzioni provinciali del tesoro:

1) concorso a cinque posti per gli uffici periferici del tesoro aventi sede nelle seguenti regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige (esclusa la provincia di Bolzano), Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna;

2) concorso a cinque posti per gli uffici periferici del tesoro aventi sede nelle seguenti regioni: Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Sardegna;

3) concorso a due posti per gli uffici periferici del tesoro aventi sede nelle seguenti regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ad un solo concorso, la cui scelta deve essere espressamente precisata nella domanda di ammissione.

I vincitori dei suddetti concorsi saranno destinati alle direzioni provinciali del tesoro aventi sede nelle regioni predette e vi dovranno permanere per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di assunzione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Aver conseguito la licenza elementare (quinta classe) ed essere in possesso almeno della patente di abilitazione di tipo C per la guida di autoveicoli.

B) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

C) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Godimento dei diritti politici.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire al Ministero del tesoro Direzione generale dei servizi periferici del tesoro - Roma, o alle direzioni provinciali del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici sopra indicati dopo scaduto il termine stabilito dal presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), i candidati devono dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con formula piena (cioè perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

e) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

f) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

g) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle regioni cui si riferisce il concorso;

h) di non aver presentato domanda per la partecipazione ad altri concorsi tra quelli indetti con il presente bando.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo d'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) certificato, rilasciato, in data non anteriore a quella del presente decreto, in carta da bollo, dalla competente prefettura, comprovante il possesso della patente di abilitazione di tipo C o altra superiore per la guida di autoveicoli;

2) certificato, rilasciato in carta da bollo dalla competente autorità scolastica, attestante il conseguimento della licenza elementare (quinta classe);

3) tutti i documenti atti a dimostrare il possesso dei titoli di merito che intendano far valere ai fini della formazione della graduatoria, ivi compresi quelli attestanti servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici o privati.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di idoneità tecnica di cui all'art. 9 del presente decreto dovranno presentare o far pervenire direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici del tesoro - Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella graduatoria.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova, per causa di guerra, non rimaritata: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra, produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra o equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova non rimaritata od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova non rimaritata od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria della pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e l'elenco o gli elenchi cui si riferisce l'iscrizione;

18) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

19) ex combattente od assimilato:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615 - decreto ministeriale 1-04-Om del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'Aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonché foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

20) ex dipendente o dipendente delle amministrazioni dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 19) lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 5.

La nomina in prova dei vincitori è subordinata all'esito favorevole di un esame psicotecnico.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno nominati agenti tecnici in prova (seconda qualifica funzionale) nel ruolo del personale tecnico della ex carriera ausiliaria delle direzioni provinciali del tesoro per il periodo di sei mesi e dovranno assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati entro il termine loro prefisso.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia.

I concorrenti di cui al secondo comma del presente articolo dovranno far pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici del tesoro, sotto pena di decadenza, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) estratto dall'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni proprie dell'impiego cui aspira e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, salvo che non sia stata presentata per i fini indicati nell'art. 4. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati, perché ammessi a benefici del ritardo e del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonché riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, presenteranno, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato, in carta da bollo, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano ancora stati sottoposti alla visita di leva produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, in carta da bollo.

Gli impiegati dei ruoli organici e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre il documento di cui al n. 5) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati dai precedenti articoli.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'immissione nelle funzioni.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipazione ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

È fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

Le commissioni giudicatrici saranno nominate con successivi decreti ministeriali.

Le commissioni stesse, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegneranno a ciascun candidato, in relazione ai titoli dal medesimo prodotti, un punteggio che non potrà essere nel complesso superiore ai cinque decimi.

Saranno ammessi alla prova pratica di cui al successivo art. 9 i candidati che nella suddetta valutazione dei titoli, abbiano ottenuto un punteggio non inferiore ai tre decimi.

Art. 9.

I candidati ammessi alla prova pratica riceveranno tempestiva comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, del luogo, della data, dell'ora nonché delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità tecnica.

La prova pratica di idoneità tecnica tenderà ad accertare la capacità di guida di una autovettura, l'elementare conoscenza delle parti principali del motore e del loro funzionamento nonché del codice della strada, oltre alla conoscenza della segnaletica stradale.

Tale prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Art. 10.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma del punto conseguito in sede di valutazione dei titoli e del punto ottenuto nella prova pratica di idoneità tecnica.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti nominati vincitori ed immessi nelle funzioni ai sensi del precedente art. 5 saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Nel caso che il provvedimento di nomina dovesse essere dichiarato inefficace per ricusazione del visto da parte della Corte dei conti, le prestazioni di servizio rese dagli impiegati riconosciuti privi di titolo alla nomina saranno comunque compensate fino alla comunicazione della predetta ricusazione.

Ai concorrenti nominati in prova e nei cui confronti non sia intervenuto alcun provvedimento dichiarativo di inefficacia della nomina stessa competerà, durante lo stesso periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale oltre agli altri assegni spettanti per legge.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova e prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sara dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1986
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 8

ALLEGATO 1

Schema di domanda in bollo

Al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici del tesoro - Divisione VI - Via XX Settembre, 97 - 00187 ROMA

Il sottoscritto .... nato a .... (provincia di ....) il .... e residente dal (1) .... in .... (provincia di ....) via .... n. .... codice postale n. .... chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a .... posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della ex carriera ausiliaria (seconda qualifica funzionale) delle direzioni provinciali del tesoro, riservato agli uffici aventi sede nelle regioni ....

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perché ....

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) ....;

3) di non aver riportato condanne penali (oppure indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (4)............;

4) è in possesso del certificato di licenza elementare (quinta elementare) conseguito in data .... presso............ di ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5) ....;

6) di non aver mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato (oppure che ha prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato presso .... in qualità di .... dal .... al ....) (6);

7) di non aver presentato domanda ad altri concorsi tra quelli indicati nell'art. 1 del bando;

8) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle regioni indicate nel concorso per cui presenta la domanda.

Allega i documenti attestanti il possesso del titolo di studio e della patente, nonché gli altri titoli che intende far valere ai fini della sua classifica nella graduatoria di merito.

Data, ...

Firma (7) ....

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni con l'indicazione del numero del codice di avviamento postale ...., eventuale numero telefonico ....

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario;

(5) Di avere prestato servizio militare ovvero di non avere prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di .... ovvero perché riformato o rivedibile, indicandone i motivi;

(6) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto d'impiego indicarne la causa.

(7) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo di appartenenza.

86A0772

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso speciale, per esami, per posti disponibili nell'anno 1985 di primo dirigente nel ruolo delle biblioteche pubbliche statali

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Considerato che si prevede si renderà libero, alla data del 31 dicembre 1985, un posto di primo dirigente nel ruolo delle biblioteche pubbliche statali da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301/1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che, in ragione di tale ripartizione e del conguaglio da effettuare in relazione alla ripartizione disposta nel 1984, tale posto sarà destinato a concorso speciale per esami;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, è bandito un concorso speciale, per esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo delle biblioteche pubbliche statali, per la copertura di un posto disponibile al 31 dicembre 1985.

Al concorso sono ammessi, a domanda, gli impiegati indicati rispettivamente nel primo comma dell'art. 2 della citata legge n. 301/1984.

I nove anni di effettivo servizio nella carriera debbono essere posseduti al 31 dicembre 1985.

Qualora successive vacanze verificatesi nel corso dell'anno 1985 determinino l'aumento del numero dei posti attribuiti al concorso, questi verranno assegnati nell'ordine della graduatoria.

Art. 2.

Domanda di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli aspiranti al concorso dovranno presentare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Concorso speciale primo dirigente ruolo biblioteche - Via del Collegio Romano, 27 - Roma, indicando in essa:

cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
qualifica e anzianità nella carriera direttiva;
ufficio di appartenenza;
titolo di studio di cui sono in possesso;
dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga assegnata.

La firma posta in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autentica è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 3.

Prove d'esame

L'esame consiste in due prove scritte ed in un colloquio.

Con successivo avviso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 28 aprile 1986 saranno indicati il giorno, l'ora e i locali in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati che non abbiano ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione al concorso, nei locali, nel giorno e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Una delle due prove scritte a contenuto teorico-pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, con particolare riguardo a quelle delle biblioteche.

L'altra prova, a contenuto teorico, consiste nello svolgimento di un tema su un argomento di storia della cultura italiana.

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove i candidati avranno a disposizione otto ore.

Il colloquio, al quale sono ammessi i candidati che riportino non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte, verte sulle materie previste per le prove scritte; esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere funzioni superiori.

Per ciascun candidato il capo del personale è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare.

Il colloquio si svolgerà nel luogo, nei giorni e nell'ora che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati ammessi alla prova medesima con le modalità e nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede della prova orale.

Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale è determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nel colloquio.

A parità di merito si applica l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La graduatoria generale di merito e quella del vincitore saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito e di quella dei vincitori sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali: di ciò sarà data notizia tramite pubblicazione di un apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di tale pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

Con successivo decreto ministeriale si procederà alla nomina della commissione giudicatrice nel rispetto delle norme al riguardo contenute nella legge n. 301/1984.

Art. 5.

Attività integrativa di formazione

Il vincitore del concorso è tenuto a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopracitata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private, al termine del quale deve redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo cui è stato applicato, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali e avanzando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio dei cittadini.

La relazione formerà oggetto di dibattito in apposito seminario, condotto da due docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione e da un dirigente generale che la presiede.

Alla relazione, a conclusione del seminario, sarà attribuito un punteggio, in trentesimi, espresso collegialmente dal presidente e dai due docenti.

La nomina in ruolo del vincitore decorrerà dal 1° gennaio 1986.

Art. 6.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione, nonché quelle di cui alla legge n. 301/1984 citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 ottobre 1985

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1986
Registro n. 2 Beni culturali, foglio n. 43

86A0597

CORTE DEI CONTI

Concorso speciale pubblico, per esami, a quattro posti di segretario o di revisore nel ruolo della carriera di concetto, da destinare agli uffici con sede in Genova.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttive, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 29 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428, con cui è stata aumentata la dotazione organica del personale dei ruoli della Corte dei conti;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 1985 di ripartizione dei posti recati in aumento con la predetta legge n. 428;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1985, n. 555;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a quattro posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Genova.

I vincitori saranno assegnati presso la sede predetta ove presteranno servizio per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) idoneità fisica all'impiego;

D) diploma di maturità classica o scientifica, di maturità magistrale o tecnica, di maturità professionale per segretario di amministrazione o per analista contabile o per operatore commerciale ovvero licenza linguistica, con esclusione di titoli equipollenti.

Al presente concorso speciale pubblico potrà partecipare, altresì, il personale della Corte dei conti in possesso del titolo di studio prescritto, oppure il personale inquadrato in qualifica immediatamente inferiore in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dell'ex carriera di appartenenza.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittimi la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'anno dell' istituto, con relativo indirizzo, presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1 ed a prestare servizio presso la predetta sede per un periodo non inferiore a cinque anni.

Il personale della Corte dei conti dovrà dichiarare nella domanda anche la qualifica nella quale è inquadrato, nel caso in cui non sia in possesso del titolo di studio prescritto.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e l'eventuale recapito telefonico.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo);

2) contabilità generale dello Stato e nozioni di ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

Il colloquio si svolgerà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su:

a) nozioni di diritto privato;

b) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

c) ordinamento, attribuzioni e funzionamento della Corte dei conti.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non consegua la votazione di almeno sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno immediatamente immessi in servizio e dovranno produrre entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio dichiarato nella domanda e compreso tra quelli prescritti dall'art. 2, lettera *D)*;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo illimitato;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere c) e d) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275 e successive modificazioni.

Art. 11.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Genova.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 7 aprile 1986 sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato dal Presidente della Corte dei conti per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perchè non contenente tutte le dichiarazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio saranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati segretari o revisori in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1986
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000
possibilmente dattiloscritta)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00195 ROMA

Il sottoscritto.................................... nato a ....
.....................(provincia di.........................) il ....
e residente dal (1) .... in..
(provincia di ....) via......................... n. ....
chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico, per esami, a quattro posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Genova, indetto con decreto presidenziale 31 dicembre 1985.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè...

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)................;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio.........................
.... conseguito in data ....
presso.. sito in ....
via .... n. ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente...;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ....;

7) appartiene ai ruoli della Corte dei conti con la qualifica (5)
....;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) è disposto, in caso di nomina a raggiungere gli uffici della Corte dei conti con sede in Genova ed a prestare servizio nella predetta sede per un periodo non inferiore a cinque anni.

Data, ...

Firma...

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni...................

Visto: si autentica la firma del sig. .... (6) ed eventuale recapito telefonico.

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) Tale dichiarazione è richiesta solo per il personale della Corte dei conti non in possesso del titolo di studio prescritto.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

86A0641

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 38

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 38, a:

un posto di medico - dirigente sanitario per il servizio di medicina integrativa di base - igiene ed organizzazione servizi ospedalieri;
un posto di medico - dirigente sanitario responsabile servizio igiene pubblica;
un posto di primario di anestesia-rianimazione;
un posto di direttore amministrativo;
un posto di assistente medico di prevenzione e sanità pubblica - igiene - epidemiologia - sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Cuorgné (Torino).

86A0779

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 58

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di collaboratore amministrativo;
un posto di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia da assegnare al servizio di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia da assegnare alla prima divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia da assegnare alla divisione di odontostomatologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero del servizio di anatomia ed istologia patologica (area funzionale di medicina).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Cuneo.

86A0837

REGIONE LOMBARDIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 25.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 25, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1985, a:

un posto di ostetrica;
un posto di capo servizi sanitari ausiliari.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Clusone (Bergamo).

86A0835

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale TA/5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale TA/5 a:

un posto di ingegnere coordinatore;
tre posti di operatore tecnico - cuoco;
sessantasei posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;
un posto di operatore tecnico coordinatore - conduttore caldaie capo;
otto posti di operatore professionale coordinatore - capo-sala;
undici posti di operatore professionale collaboratore - vigilatrici d'infanzia;
sette posti di operatore professionale collaboratore - tecnico laboratorio medico;
sedici posti di agente tecnico - ausiliario socio-sanitario;
tredici posti di assistente medico - area funzionale prevenzione e sanità pubblica;
tre posti di assistente medico - area funzionale di chirurgia;
otto posti di assistente medico - area funzionale di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione personale dell'U.S.L. in Taranto.

86A0836

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile di pronto soccorso ed accettazione presso l'unità sanitaria locale BR/6

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile di pronto soccorso ed accettazione (a tempo pieno) presso l'unità sanitaria locale BR/6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in San Pietro Vernotico (Brindisi).

86A0777

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/12 a:

un posto di aiuto di laboratorio di ricerche, analisi cliniche e microbiologia;
un posto di tecnico di radiologia medica;
due posti di ostetrica (di cui uno riservato alle categorie protette - invalidi per servizio);
diciassette posti di infermiere professionale (di cui tre posti riservati alle categorie protette - invalidi ex militari di guerra (due posti) - invalidi civili di guerra (un posto).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione personale dell'U.S.L. in Modugno (Bari).

86A0839

Concorso ad un posto di direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 13

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 13.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali dell'U.S.L. in Gallipoli (Lecce).

86A0775

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/18

Sono indetti pubblici concorsi per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/18, a:

un posto di primario ospedaliero di otorinolaringoiatria;
due posti di assistente medico di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche a tempo pieno;
un posto di assistente medico di oculistica a tempo pieno;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di oculistica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Putignano (Bari).

86A0838

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

RUOLO SANITARIO

Profilo professionale: medici:

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di chirurgia per il servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di medicina per la divisione di medicina generale;
due posti di assistente medico - area funzionale di medicina;
un posto di assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
un posto di assistente medico a tempo pieno - area funzionale di medicina per il servizio di emodialisi.

RUOLO TECNICO

Profilo professionale: agenti tecnici:

due posti di agente tecnico per il servizio di cucina;
un posto di agente tecnico per il servizio di guardaroba e lavanderia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in Cividale del Friuli (Udine).

86A0778

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI E IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 256
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 90.000
- semestrale . . . L. 50.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 180.000
- semestrale . . . L. 100.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. 20.000
- semestrale . . . L. 12.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 75.000
- semestrale . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 20.000
- semestrale . . . L. 12.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . L. 285.000
- semestrale . . . L. 160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . L. 600

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . L. 600

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 600

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . L. 45.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . L. 600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . L. 25.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . L. 2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . L. 82.000

Abbonamento semestrale . . . L. 45.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221